A I P G

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Corso di Formazione
in
Psicologia, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense

Il diritto di famiglia e la psicologia della famiglia in Germania: la CTU in tema di affidamento nelle cause di separazione; contributi e proposte di autori tedeschi; confronti e riflessioni.

Dott.ssa Christina Sassi

"La nascita di un bambino è allo stesso tempo la nascita di una madre e di un padre".
- Elisabeth Stone -

Indice

1. Introduzione

2. Diritto di famiglia, psicologia della famiglia e consulenze in tema di affidamento nelle cause di separazione

    2.1 Elementi di diritto di famiglia e psicologia della famiglia

    2.2. CTU in tema di affidamento nelle cause di separazione

        2.2.1. Basi giuridiche

        2.2.2. La figura del consulente:ruolo e qualifiche

        2.2.3. La CTU

            2.2.3.1. Il quesito

            2.2.3.2. La metodologia e i test

            2.2.3.3. La relazione scritta

            2.2.3.4. Tempi e costi

            2.2.3.5. Contributi di autori tedeschi:critiche e proposte di miglioramento

3. Confronto con la situazione in Italia e conclusioni

4. Importanti siti Internet

5. Bibliografia

1. Introduzione

Come in tutti i paesi occidentali, anche in Germania ogni anno tantissime famiglie si ritrovano ad affrontare una causa di separazione.
Le conseguenze di una separazione sulla salute psicofisica dei soggetti coinvolti - padre, madre e ovviamente il bambino o i bambini - sono ormai comunemente note, anche se non tutti gli autori si trovano d'accordo su questo punto.
E' necessario ricordare, però, quanto il processo stesso gravi sulla psiche di chi lo debba affrontare, e quanto sia importante il rigore tecnico e metodologico del procedimento civile. Grazie ad esso, infatti, si finisce con il decidere, spesso definitivamente, della vita di molte persone, e queste decisioni per i soggetti in età evolutiva possono essere causa di danni irreversibili.
In teoria (e per la legge), spetta al giudice la fatidica decisione. In pratica - e in Germania questo forse è molto più esplicito che in altri paesi - il giudice sembra quasi sgravarsi della responsabilità nominando un consulente tecnico in materia psicologica, le cui decisioni e proposte - che trattano temi di varia natura psicologica, di cui il giudice raramente possiede conoscenze approfondite - vengono di rado rifiutate od osservate con il necessario distacco critico.
A questo punto, però, salta agli occhi una differenza sostanziale rispetto all'Italia: le famiglie teutoniche non sono certo caratterizzate dal nostro lassismo. Ed infatti, ecco fiorire decine di associazioni familiari e specialmente di associazioni di "padri per i figli" (che possiamo trovare anche su Internet) che offrono sostegno e informazioni a chi è stato colpito dalla disgrazia di un consulente poco preparato e poco professionale, che ha irrimediabilmente segnato la vita di un padre, di una madre e di un bambino. Ed ecco inoltre professionisti di ogni tipo (giudici, avvocati, psicologi) adoperarsi con entusiasmo ed energia per migliorare la situazione, con critiche, proposte concrete, contributi e convegni sull'argomento della psicologia della famiglia, del diritto di famiglia e delle consulenze in ambito familiare.

Certo non si può capire la situazione del diritto di famiglia e della psicologia della famiglia in Germania se non si tiene conto di quanto siano probabilmente diverse le famiglie tedesche: più separazioni, più famiglie di fatto, più famiglie "anormali", non composte cioè semplicemente da padre, madre e bambino bensì includenti figure come nuovi compagni, nuovi nonni e nuovi fratelli. La Germania sembra inoltre sulla buona strada per l'abolizione del §1626a BGB e quindi per l'equiparazione totale delle famiglie di fatto e quelle di diritto.

Diversa sembra inoltre la figura del papà che, partecipe e coinvolto nella vita del figlio, lotta fino all'ultimo respiro per non essere escluso dalle vicissitudini familiari.

L'Italia, certo, è un paese cattolico.
Ed è anche un paese fortemente tradizionalista, in cui un padre fa ancora fatica a cambiare pannolini.
Ma verrebbe da chiedersi, tra Italia e Germania, qual'è il paese che pensa veramente al "bene del minore"?

N.B. I contributi si riferiscono alla situazione tedesca precedente alla riforma del BGB (bürgerliches Gesetzbuch) del 1/07/1998.

2.Diritto di famiglia, psicologia della famiglia e CTU in tema di affidamento nelle cause di separazione in Germania

2.1. *Elementi di diritto di famiglia e psicologia della famiglia*

"Das Kindeswohl" (il bene del minore)e le pratiche di affidamento

Il "Kindeswohl"(cioè il bene del minore)è uno di quei concetti di vaga assonanza psicologica ma di derivazione giuridica che in realtà sono ben poco definiti e potrebbero quindi significare tutto o nulla. Molti autori - psicologi e non - hanno allora cercato di capire come un consulente o il giudice stesso debbano agire e lavorare per garantire al meglio questo astratto "bene".

Come deve essere posto il quesito per garantire che al centro dell'attenzione sia veramente il bambino e non la valutazione delle personalità genitoriali e basta? Quale decisione riguardo al futuro del bambino assicura davvero il suo bene? E, più in concreto, qual'è il regime affidatario più idoneo a rappresentare il bene del bambino?

In una relazione del 1997, Wera Fischer si pone per l'appunto alcune di queste domande. L'autrice sottolinea come spesso le posizioni sostenute dal consulente e le conseguenti decisioni prese dal giudice, pur in buona fede, spesso non corrispondano affatto al" Kindeswohl". Si tende, infatti, ad optare per l'affidamento esclusivo con l'illusione di garantire una maggiore chiarezza per il bambino, ma in realtà in questo modo si crea solamente una situazione di aut-aut, che può portare a importanti conflitti di lealtà nonché a una grande insicurezza in chi la vive.

Spesso alla parte non affidataria (di solito il padre) è concesso di stare con suo figlio un fine settimana ogni 14 giorni e la metà delle vacanze: questo dovrebbe bastare per stabilire e mantenere un buon legame tra i due. Nel caso in cui, però, il bambino sia molto piccolo e che, quindi, non abbia ancora sviluppato un senso del tempo maturo, 14 giorni rischiano di diventare un periodo interminabile. Il bambino si sentirà abbandonato.

Secondo la Fischer, chi prende questo tipo di decisioni tende a confondere il tempo che un genitore passa con il figlio con l'importanza del genitore stesso per il bambino e, quindi, con la qualità del legame affettivo stabilito tra i due. Infatti, il ruolo del padre e della madre nella vita del figlio sono diversi ma complementari, ed entrambi necessari per lo sviluppo della personalità del bambino e per la sua integrità psichica. Vari studi hanno dimostrato che una figura paterna assente o poco presente può avere conseguenze negative per l'autostima, lo sviluppo dell'identità e la capacità di relazionarsi del bambino. Inoltre, sottolinea la Fischer, il bambino rischia di non imparare a gestire la relazione triangolare e potrebbe continuare a perpetuare con successo solo relazioni diadiche che lo porterebbero all'esclusività e all'isolamento. Questo, ovviamente, avrebbe conseguenze rilevanti per la sua futura vita di relazione.

Nei processi civili molta importanza viene data all'opinione del bambino nel cercare di scoprire qual'è la soluzione che più si avvicini al suo "bene". Ma è necessario tener conto del fatto che il bambino in queste situazioni è molto influenzabile dalle parole, nonché dal comportamento del genitore con cui ha vissuto fino al momento del processo. Quando, infatti, un figlio vede un genitore negarsi al telefono con

l'altro oppure nota che all'altro genitore non viene più permesso di entrare in casa o di partecipare in alcun modo alla vita del figlio (p.es. alle sue recite a scuola), il genitore affidatario comunica al bambino che l'altro genitore è una persona così cattiva che semplicemente non va più frequentata.

Gli americani sostengono che in queste situazioni nel bambino si sviluppi una vera sindrome psicopatologica, la PAS (sindrome da alienazione parentale)(Gardner, 1992). Come spiega anche Wera Fischer, al bambino inizia a mancare, infatti, la libertà di poter amare anche l'altro genitore. E' come se un figlio pensasse di essere amato e accudito dal genitore affidatario solo se prova i suoi stessi sentimenti e le sue emozioni. Ed ecco che inizierà ad evitare i contatti con l'altro genitore. L'unico modo per far uscire il bambino da questa spirale di ritorsioni e ricatti affettivi è quello di aiutarlo a riappropriarsi dei propri sentimenti. In questa complicata situazione, indagare l'opinione del bambino significherebbe includerlo pienamente nel conflitto tra i genitori e quindi peggiorare il tutto.

Secondo Wera Fischer, il regime di affidamento che più rispetta il "Kindeswohl" è l'affidamento comune. L'autrice auspica, infatti, che esso divenga la regola e che costituiscano eccezione solo quei casi in cui uno dei genitori non riesca a svolgere la sua funzione genitoriale ed educativa per motivi di problematiche e patologie psichiche personali (quali p.es. problemi di droga...). Ma questo non è previsto nemmeno dalla nuova legge in Germania.

La Fischer spiega infine che tenere conto dei legami affettivi del bambino non significa scoprire con quale dei due genitori il bambino abbia un legame "migliore" o più forte, ma identificare la parte maggiormente in grado di tollerare i legami del bambino con ENTRAMBI i genitori.

Anche U. Jopt (1995) sottolinea come l'affidamento esclusivo non corrisponda affatto al "Kindeswohl", bensì al contrario, anche se spesso si pensa che evitare che i genitori continuino a litigare sia la cosa ideale per il figlio. Se si considera, infatti, che la separazione stessa è una minaccia al" bene del minore"e che l'idea della separazione dopo l'idea della morte di uno dei genitori è la maggiore fonte di stress per un bambino; se si considera che questa situazione porta con sé paura, irritazione, e un grande senso di impotenza e che ovviamente un bambino non vuole perdere nessuno dei due genitori, secondo Jopt è chiaro che l'affidamento comune è senz'altro la soluzione migliore. Ma nonostante in Germania fin dal 1982 sia possibile optare per l'affido comune, ancora nel 1995 solo il 10% delle coppie lo sceglie spontaneamente, con grandi differenze regionali.

2.2. *CTU in tema di affidamento nelle cause di separazione*

2.2.1. Basi giuridiche

I paragrafi del codice di procedura civile (ZPO) che riguardano l'operato del consulente tecnico si trovano nel "libro secondo". Questi pragrafi dicono tra l'altro:

ZPO:		CODICE DI PROCEDURA CIVILE:	
§402	Per la prova costituita da consulenza valgono le stesse prescrizioni della prova tramite testimoni, tranne... (...)		
§404	1. La scelta dei consulenti e la determinazione del loro numero è compito della Corte. 3. La Corte può richiedere alle parti di nominare delle persone idonee a svolgere la consulenza. 4. Se le parti si trovano d'accordo sulla scelta del consulente, la Corte deve accettare la loro proposta; ma può limitare il numero dei consulenti scelti.	art.191	Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
§404a	1.La Corte ha il dovere di guidare il lavoro del consulente e può impartirgli delle istruzioni rispetto alla sua attività. 4. La Corte decide(...)quanto il consulente possa entrare in contatto con le parti e quanto egli possa permettere alle parti di assistere alle sue indagini.	art.194	(...) le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
§407	Il consulente ha l'obbligo di accettare l'incarico(...)	art.63	Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo, ha l'obbligo di prestare il suo ufficio(...)
§407a	1. Il consulente ha l'obbligo di controllare immediatamente se l'incarico fa parte del suo settore e se può essere svolto senza l'aiuto di terzi. In caso contrario, il consulente deve comunicarlo subito. 2. Al consulente non è permesso trasferire l'incarico a terzi. Se dovesse usufruire della collaborazione di un'altra persona, il consulente ha l'obbligo di nominarla e di dichiarare l'estensione della sua attività, sempre che non si tratti di attività subordinate. 3. Se ci sono dubbi o domande, il consulente deve chiedere subito dei chiarimenti. Se sono prevedibili costi superiori a quelli preventivati, il consulente deve richiamare subito l'attenzione su questo punto. 4. Il consulente ha l'obbligo di consegnare o comunicare alla Corte tutti gli atti, documenti, appunti, risultati.		
§410	1. Il consulente ha l'obbligo di giuramento.Questo giuramento si riferisce al fatto che la consulenza è stata svolta con coscienza e imparzialità.	art.193	(...)il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.
§411	4. Le parti devono comunicare le loro obiezioni alla consulenza, richieste e domande entro il termine prestabilito.		
§412	1. La Corte può richiedere una nuova consulenza da parte degli stessi consulenti o di altri, se la consulenza viene ritenuta insufficiente.		

Estratti da:
Zweites Buch: Verfahren im ersten Rechtszuge
Erster Abschnitt: Verfahren vor den Landsgerichten
Achter Titel: Beweis durch Sachverständige.

2.2.2. Il ruolo del consulente in pratica (prima della riforma del BGB del 1/07/98)

Come sottolineano molti autori, tra cui Bergmann (1996), nonostante secondo §404 ZPO possano essere nominati come consulenti solo persone fisiche e non istituti, in realtà, grazie ad alcuni escamotages, succede spesso che l'incarico venga invece affidato ad un istituto e venga richiesto al direttore dell'istituto stesso di scegliere tra le sue fila una persona adatta a svolgere quella specifica consulenza. Questa usanza è inammissibile dal punto di vista legale, in quanto in questo modo non è più il Giudice a scegliere il consulente, come previsto dalla ZPO, bensì il direttore dell'istituto.

La legge prevede che possano essere richieste più consulenze contemporaneamente sullo stesso caso, oppure che vengano richieste delle consulenze "di controllo" rispetto ad altre già eseguite.

Secondo §404 ZPO, il Tribunale potrebbe chiedere alle parti di intervenire nella nomina del consulente. Ma, ricorda Bergmann, questo raramente avviene, e di solito il Tribunale non tiene conto delle proposte delle parti, perché si accusa il consulente da loro proposto di essere troppo "di parte".

Per quanto riguarda la qualifica dei consulenti tecnici tedeschi, può lavorare come consulente chi dichiara al Tribunale di esserne uno e di possedere le necessarie conoscenze. Non esisteva fino a poco tempo fa un albo vero e proprio. In genere i consulenti sono "semplicemente" in possesso di un diploma di laurea in psicologia, non sono né psicoterapeuti, né specialisti in un qualche settore importante per la consulenza familiare (quali potrebbero esserlo esperti psicodiagnosti o specialisti in età evolutiva o in psicologia giuridica).

Secondo Bergmann, i principali criteri per la scelta di un consulente sono:

1. la conoscenza tra Giudice e consulente;
2. l'esperienza nell'ambito delle consulenze.

In conseguenza di questo, anche in Germania finiscono con il lavorare nei Tribunali sempre le stesse persone, qualificate o non.

Giocano invece un ruolo molto secondario la reputazione scientifica e il possesso di particolari conoscenze in materia.

Secondo §404 ZPO, il Giudice ha l'obbligo di guidare e controllare lo svolgimento della consulenza. Ma non avendo le conoscenze necessarie per valutare il rigore metodologico e scientifico dei procedimenti utilizzati, il Giudice usa dare piena fiducia e libertà al consulente, sottolineando che "il consulente è conosciuto dalla Corte da tempo e sono generalmente note le sue capacità in materia".

E' interesaante notare come fino a poco tempo fa il ruolo del consulente di parte fosse invece molto spesso abbastanza marginale. Le parti avevano quindi poca possibilità di controllare l'operato del CTU e usavano invece commissionare consulenze private. Queste in teorie avrebbero dovuto essere equiparate a quelle eseguite d'ufficio, ma il Giudice raramente ne teneva conto.

2.2.3. La CTU

2.2.3.1. *Il quesito*

Il problema del quesito non è così secondario come verrebbe da pensare in un primo momento. E' chiaro infatti che ad ogni specifica formulazione di una domanda corrisponde - o meglio: dovrebbe corrispondere - una specifica risposta. Ed ecco allora che la formulazione esatta del quesito assume un'importanza fondamentale.

Anche in Germania il quesito posto ai consulenti riguardo all'affidamento nella cause di separazione è spesso espresso in termini molto generali, al punto tale che in alcuni quesiti la domanda non è nemmeno riconoscibile. E' naturale che in questi casi la risposta del consulente tende ad essere altrettanto vaga. Oltre a questo, raramente i consulenti usano tradurre il quesito in una formulazione sensata dal punto di vista psicologico.

Ovviamente, la formulazione del quesito non dovrebbe far ricadere sul consulente la decisione fondamentale di questo processo civile, cioè quale dei due genitori sia più "adatto" ad occuparsi del bambino ed ottenere quindi l'affidamento. Questa è una decisione che spetta per legge solo ed esclusivamente al Giudice stesso.

Il quesito in genere riguarda i seguenti punti:

1. Qual'è il regime di affidamento più adatto per la famiglia in questione? (Sorgerecht)
2. Qual'è il regime di frequentazione più adatto da parte del genitore non affidatario?(Umgangsrecht)
3. Che cosa si può dire rispetto alla capacità genitoriale e all'idoneità educativa dei genitori? (Erziehungsfähigkeit)
4. Quali supporti esterni possono essere utili o necessari per sostenere la famiglia? (Hilfsmassnahmen für die Erziehung)

Secondo molti autori tedeschi e secondo la nuova legge, per ragionare veramente nell'interesse del bambino la prima domanda che il consulente deve porsi e che gli deve essere posta più o meno espressamente è quella riguardo alla possibilità di un affido comune. Il consulente dovrebbe quindi in ogni caso (anche se il quesito non lo dice espressamente) tentare per prima cosa una specie di mediazione tra i genitori. Solo, e veramente solo, se questa dovesse clamorosamente fallire, il consulente dovrebbe concentrarsi sui quesiti restanti.

La formulazione del quesito nel rispetto del "bene del minore" dovrebbe quindi essere all'incirca la seguente:

1. I genitori sono in grado di sviluppare un concetto unico riguardo alla suddivisione futura della responsabilità genitoriale? Se la risposta è no (e solo in quel caso):
2. Quale parte è maggiormente in grado di tener separati il piano genitoriale e quello della coppia?

3. Quale parte è maggiormente in grado di seguire l'interesse del bambino?
4. Quale parte è maggiormente in grado di tollerare e mantenere le relazioni del bambino con entrambi i genitori?
5. Come si può garantire al meglio l'interesse del bambino?
6. Quali misure giuridiche e pedagogiche possono aiutare i genitori ad assumere una posizione di cooperazione ed assenza di conflitto?

2.2.3.2. *La metodologia e i test*

Secondo §404a ZPO, anche se al consulente è garantita una certa libertà nella scelta della metodologia e delle procedure per la raccolta dei dati, spetterebbe al Giudice supervisionare il lavoro del CTU e contattare le persone da sentire. Ma anche in questo caso il divario tra teoria e pratica è notevole e così in genere è il consulente che decide in toto come muoversi, al punto tale che alcuni consulenti tedeschi svolgono quasi un lavoro investigativo.
La raccolta di informazioni nel rispetto del "bene del minore" dovrebbe riguardare tra l'altro:
1. legami del bambino con genitori, fratelli, figure di riferimento;
2. opinione e volontà del bambino;
3. idoneità educativa dei genitori;
4. "Förderungskompetenz" dei genitori (competenza genitoriale nel sostenere e far progredire il bambino nel suo sviluppo);
5. continuità delle relazioni;
6. tolleranza da parte di ogni genitore del legame del bambino con l'altro genitore ed eventuale presenza/assenza di conflitto tra i genitori.

La metodologia d'indagine include in genere:
1. Due o tre colloqui con ogni genitore singolarmente.
Anamnesi e raccolta di informazioni sulla relazione tra il genitore e il bambino.
Possono essere ascoltate altre persone (nonni, zii...) rispetto a questi argomenti.
2. Colloquio con il bambino. Giochi. (1-3 incontri)
Il bambino viene ascoltato e osservato, mentre gioca da solo o in interazione con i genitori.
La fase del gioco si svolge spesso in una speciale "stanza dei giochi".
3. Somministrazione di tests psicologici al bambino.
4. Colloqui con personale qualificato o istituzioni (quali per esempio l'ufficio assistenza per i mino renni, pediatri, insegnanti, educatori o consultori).
5. Visite domiciliari (in genere due ad ogni genitore).

Per quanto riguarda la somministrazione di tests psicologici al bambino (ed eventualmente ai genitori), nel suo articolo del 2000, W.G. Leitner ha analizzato 52 consulenze psicologiche in ambito di affidamento e i test più utilizzati con il bambino sono risultati:

1. Familie in Tieren(la famiglia di animali)	16
2. Family Relation Test	16
3. Favole della Düss	13
4. Satzergänzungstest (completamento frasi)	11
5. CAT	8
6. Mann-Zeichen-Test (disegno della figura umana)	7
7. Schloss-Zeichen-Test (disegno del castello)	7
8. Sceno-test	7

La GwG (Institut Gütekriterien wissenschaftlicher Gutachten - istituto per la certificazione qualitativa di consulenze scientifiche) cita invece i seguenti test con le relative osservazioni:

1. **DEF-Diagnostischer Elternfragebogen** (questionario diagnostico): si usa con i genitori di bambini e ragazzi tra i 5 e i 13 anni. Attraverso l'anamnesi questo questionario fornisce informazioni rispetto alla situazione attuale del ragazzo, nonché rispetto allo sviluppo della sua personalità. Il test è costituito da 77 domande che indagano 7 aree tematiche:
    1. situazione familiare
    2. sviluppo fisico e intellettuale
    3. educazione
    4. interessi e capacità
    5. rapporti con altre persone
    6. scuola
    7. sviluppo dell'eventuale comportamento problematico.

2. **Familien-Beziehungs-Test** (da Howells e Lickorish; test dei rapporti familiari).
Il test può essere usato con bambini e adulti. E' simile al Family-Relations-Test.

3. **Family-Relations-Test** (Bene & Anthony, 1957)
Dopo la visione di una serie di immagini al bambino viene chiesto di scegliere quelle che secondo lui potrebbero rappresentare i componenti della sua famiglia. Successivamente deve assegnare ad ogni persona dei cartellini che contengono espressioni emotivamente positive o negative.
Il test è molto usato nelle consulenze di affidamento. Alcuni consulenti usano riportare i risultati semplicemente in tabelle che contengono dati grezzi, mentre altri arrivano a distorcere ogni informazione per dare interpretazioni alquanto improbabili e di comodo.

4. **Familie in Tieren** (Brem - Gräser) (la famiglia degli animali).
E' un test molto amato dai consulenti, visto che grazie al suo utilizzo possono essere raggiunti tutti i risultati desiderati. Ma quello che emerge molto spesso è solo frutto del caso e di vaghe interpretazioni, quindi il test non sembra molto adatto per le consulenze.

Si usa con bambini dai 4-5 anni fino alla pubertà. Al bambino viene chiesto di immaginarsi la propria famiglia come una famiglia di animali. Si lavora sull'ordine in cui i singoli membri della famiglia vengono disegnati, nonché ovviamente sul tipo di animali in cui sono stati trasformati i componenti della famiglia.

5. **CAT** (L. Bellak e S.S. Bellak).
6. **VF - Verzauberte Familie** (M. Kos e G. Biermann) (la famiglia incantata).

Al bambino viene chiesto di immaginarsi la sua famiglia trasformata dalla bacchetta di un mago.

7. **Scenotest** (G. von Staab).

Il test si usa con bambini dai tre anni in su. Al bambino viene consegnata una scatola contenente 16 bamboline (8 adulti, 8 bambini) di diversa grandezza, vestite in vario modo, con diverse espressioni facciali, e altro materiale (alberi, macchine, animali, fiori, figure simboliche, oggetti di uso comune...). In questo modo il bambino ha la possibilità di rappresentare in miniatura i suoi vissuti.

Per l'interpretazione di questo test in maniera metodologicamente corretta è necessaria un'approfondita conoscenza della psicologia dinamica e del profondo (che secondo alcuni rappresentanti della GwG molti consulenti spesso non possiedono).

2.2.3.3. La relazione scritta

Anche la fase della relazione scritta è di fondamentale importanza.

Klenner (1989), per esempio, propone una specie di griglia per lo schema della relazione scritta della consulenza. I punti che non devono assolutamente mancare sono i seguenti:

1. *Il quesito*.
   Dev'essere riportato letteralmente come citazione, tra virgolette.
2. *Descrizione della fase di svolgimento delle indagini*.
   Devono essere riportati nome e posizione di ogni persona, metodi utilizzati per l'indagine, ore, tempi e luoghi.
3. *Descrizione della costellazione familiare*.
   Descrizione della storia e della situazione familiare attuale.
   Analisi dei legami familiari, dal punto di vista sistemico o delle relazioni oggettuali o semplicemente riporto dei dati processuali.
   Descrizione della situazione psichica del singolo all'interno della famiglia.
4. *Descrizione della situazione psicosociale del bambino e orientamento per il bene del minore*.
   La personalità del bambino, i legami affettivi, le esperienze scolastiche, le malattie.....
5. *La situazione esistenziale dei genitori*.
   Il genitore "causa" della separazione.

I rapporti tra i genitori. Cooperazione, conflitti...

6. *Aspetti patologici*.
   Per il bambino: eventi patologici tra la nascita e il terzo compleanno che hanno influenzato lo sviluppo e la crescita.
   Per l'adulto: è necessario distinguere patologie preesistenti nella personalità del genitore da problematiche causate o scatenate dalla separazione stessa.
   "Sofferenze fisico-organiche non comportano necessariamente un'incapacità educativa del genitore. Psicopatologie quali nevrosi, psicopatie o psicosi in genere tengono talmente occupate la coscienza e l'emozionalità dell'adulto, da non lasciare più spazio alla percezione del suo compito educativo nei confronti di suo figlio." (Klenner, 1989, paragrafo 6).
7. *Discussione dei risultati*.
8. *Risposta al quesito.*

Klenner riporta inoltre gli errori più frequenti riscontrati nelle consulenze:

Errori di primo grado: se sono presenti, la consulenza non è attendibile. L'unico rimedio possibile è commissionare una nuova consulenza.

1. Manca un'interpretazione psicologica; vengono solo enumerati comportamenti e cose dette.
2. Manca un'interpretazione dei test, ci sono solo i risultati diretti (p.es. numerici).
3. Manca un rapporto sullo sviluppo del bambino e sull'età di sviluppo in relazione alla biografia: solo in questo modo è possibile capire se le esperienze negative del bambino hanno lasciato un segno visibile.
4. Sono presenti solo impressioni e opinioni del consulente, non basate su dati concreti.

Errori di secondo grado: apportando delle correzioni la consulenza può essere "salvata".

1. Invece di trattare aspetti psicologici, il consulente ha semplicemente copiato dei passaggi dagli atti.
2. Nella fase della raccolta dei dati e delle informazioni non si capisce se siano state fatte più rilevazioni per escludere l'effetto del caso. Non è chiaro se siano state fatte delle visite domiciliari.
3. Vengono riportate tesi senza spiegazioni.
4. Non sono riportate delle alternative possibili per salvaguardare lo sviluppo del bambino.
5. Nel rispondere al quesito non viene presa in considerazione l'intera costellazione familiare e gli effetti delle soluzioni proposte sulle interazioni di tutta la famiglia, ma solo rispetto a interazioni diadiche. Sarebbe quindi necessario integrare l'applicazione delle teorie delle relazioni oggettuali con aspetti della teoria sistemica.
6. Viene data una risposta che però non è riferita al quesito.

Alcuni consulenti usano redigere brevi relazioni entro 4 settimane, nei casi i cui siano necessarie decisioni e misure urgenti (quali per esempio l'allontanamento).

Altre critiche e proposte di miglioramento riferite più specificamente ad aspetti contenutistici e metodologici della consulenza sono riportati nel paragrafo 2.2.3.5. Contributi di autori tedeschi.

2.2.3.4. *Tempi e costi*

Come ci spiega P. Koeppel (dic. 1998), secondo §407 ZPO il consulente è tenuto ad esplicitare alla Corte eventuali problemi di tempo nel momenti in cui accetta la consulenza. In linea di massima la consulenza dovrebbe essere consegnata nel giro di tre mesi.
Ovviamente la questione dei tempi non è un problema a sé stante. Tutto dovrebbe svolgersi infatti nel rispetto dei tempi delle persone coinvolte, in prima linea quelli di un bambino. Il tempo dovrebbe, infatti, ridursi al minimo (per ridurre quindi conseguentemente i tempi di tutto il processo) nei casi in cui il bambino in questione sia molto piccolo e quindi non abbia ancora maturato un senso del tempo sufficientemente adeguato.
Per quanto riguarda, invece, i costi di una consulenza psicologica, questi si aggirano in genere tra i 5000 e i 10.000 marchi (5-10 milioni di lire).

2.2.3.5. *Contributi di autori tedeschi: critiche e proposte di miglioramento*

Nell'articolo apparso nel febbraio 2000 sulla rivista FuR - Familie und Recht, W. Leitner critica apertamente i costi e la qualità delle consulenze psicologiche in materia di affidamento, nonché le capacità e la formazione possedute dai consulenti, i quali spesso sono "semplicemente" psicologi, senza particolari conoscenze e specializzazioni in materia di psicodiagnostica, psicologia clinica o dell'età evolutiva.
Secondo le "linee guida per la realizzazione di consulenze psicologiche "(Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen, 1994, pag.8) la consulenza è una "prestazione scientifica". Per essere scientifica, quindi, deve rispondere ad alcuni criteri. Sarebbe utile e necessario, secondo Leitner, fornire a giudici e avvocati delle linee guida per metterli in grado di valutare la qualità delle consulenze loro fornite.
In un' analisi di 52 consulenze, i difetti più frequentemente riscontrati da Leitner sono risultati:

1. Difetti nell'analisi degli atti	Molto spesso l'analisi e l'osservazione del comportamento (p.es. delle interazioni familiari)

	non sono affatto sistematiche, come non seguono una griglia sistematica nemmeno le conduzioni dei colloqui.
2. Difetti nell'elaborazione di letteratura specializzata e di concetti scientifici	Le citazioni spesso non sono evidenziate.
3. Difetti nella "scientificità" dei test utilizzati	La maggior parte dei test utilizzati con il bambino non risponde a criteri scientifici di oggettività, validità, attendibilità e standardizzazione. (vedi altra tabella)

Test più utilizzati in 52 consulenze e criteri di scientificità:

Test	oggettività	validità	attendibilità	standardizzazione(1)
1. Familie in Tieren	NO	NO	NO	IN PARTE
2. Family Relation Test	-	-	-	-(2)
3. Favole della Düss	NO	NO	NO	SI'
4. Satzergänzungstest	-	-	-	-(2)
5. CAT	NO	NO	NO	NO
6. Mann-Zeichen-Test	SI'	SI'	IN PARTE	SI'
7. Schloss-Zeichen-Test	-	-	-	-(2)
8. Sceno-Test	IN PARTE	IN PARTE	IN PARTE	NO

1 I criteri sono stati analizzati da Brickenkamp (1997). La standardizzazione si riferisce ovviamente alla popolazione tedesca.
2 Questo test non è stato analizzato da Brickenkamp rispetto ai criteri di scientificità.

I test si riferiscono alle seguenti versioni:
1. Familie in Tieren (la famiglia di animali) (Brem & Gräser, 1995);
2. Family Relation Test (Bene & Anthony, 1957);
3. Favole della Düss (1994);
4. Satzergänzungstest (completamento di frasi);
5. CAT (Bellak & Bellak, 1955);
6. Mann-Zeichen-Test (Disegno figura umana) (Ziler, 1996);
7. Schloss-Zeichen-Test (disegno del castello);
8. Sceno-Test (von Staabs, 1992).

Come sottolinea Leitner, dal momento in cui questi test non rispondono affatto a criteri di scientificità, i risultati emersi grazie al loro utilizzo non sono per nulla attendibili.

Anche ***F.W. Heumann*** (FuR, 1/2000) avanza seri dubbi sul ruolo dei consulenti, le loro capacità e le necessarie qualifiche.
Personalmente trovo interessante la sua proposta di far svolgere la consulenza conteporaneamente a due consulenti di sesso diverso, per poter rispondere in maniera più adeguata ai vissuti e alle proiezioni delle due parti nei confronti del consulente stesso. Fino a poco tempo fa in Germania erano infatti ufficiosamente preferite le donne, in quanto si riteneva che avessero una maggiore sensibilità in materia familiare. In seguito sono emersi i grandi pregiudizi che molte donne avevano nei confronti delle figure paterne e le tante campagne politiche in favore delle donne.
Secondo Heumann risulta inoltre alienante lavorare con un consulente che personalmente non abbia figli.
A mio avviso, prima di entrare in un dibattito così particolareggiato, sarebbe necessario ricordare che la professionalità etica e morale di un consulente dovrebbe trascendere molte di queste questioni e renderle semplicemente superflue.

E.E. Bergmann (convegno a Bad Boll, novembre 1996) sottolinea all'incirca le stesse questioni.
L'autore riferisce che come è problematica la scelta del Giudice nei casi di affidamento - Giudice che dovrebbe possedere una particolare esperienza nell'ambito familiare - lo è ancora di più la scelta del consulente tecnico.
Bergmann concentra poi l'attenzione su un fattore secondo me molto importante: il giudice tende a chiamare un consulente non solo perché lui stesso non possiede le conoscenze in materia, ma anche perché le decisioni suffragate da consulenze tecniche psicologiche sono meno attaccabili e discutibili. Questo pone nelle mani del consulente un potere che in teoria non dovrebbe possedere.
Anche la formulazione del quesito, prosegue Bergmann, molto spesso tende a far ricadere sul consulente la decisione fondamentale del processo civile, cioè quale dei due genitori sia più "adatto" ad occuparsi del bambino ed avere quindi l'affidamento, una decisione che spetterebbe di diritto e di dovere solo ed esclusivamente al Giudice stesso.
Bergmann inoltre avanza ai consulenti tedeschi una gravissima accusa, quella cioè di essere molto spesso prevenuti e di avere già preventivamente deciso l'esito della consulenza. In casi estremi una delle due parti non viene nemmeno ascoltata nello svolgimento della consulenza che, ovviamente, in questo frangente diviene del tutto inutile.
L'autore evidenzia poi come le consulenze siano troppo spesso fatte male anche dal punto di vista metodologico: le domande sono poste in modo poco chiaro, le risposte conseguentemente altrettanto. I concetti psicologici non vengono esplicati, le citazioni non evidenziate. Spesso addirittura finisce con il non essere chiaro nemmeno chi ha detto che cosa.

Un altro errore che il consulente tedesco sembra fare molto spesso è quello di proiettare nella consulenza la propria visione e interpretazione del mondo e della vita (Bergmann cita un caso paradigmatico in cui una parte veniva accusata dal consulente di essere "troppo cattolica"), oppure finisce con il dare quasi dei voti ai genitori che vengono etichettati come genitori buoni o cattivi e quindi viene dato un giudizio di valore a loro come persone e come genitori.
Bergmann avanza infine le seguenti proposte di miglioramento:
1. E' necessario fare in modo che non in tutti i casi di separazione si debba necessariamente prendere una decisione riguardo all'affidamento.
2. La formazione dei giudici deve essere migliorata.
3. Deve cambiare la figura del consulente che non deve più operare come una sorta di "giudice nascosto", ma dedicarsi con maggiore impegno al "Kindeswohl", in una posizione di mediazione, cercando per esempio di ricordare ai genitori la necessità di essere presenti come tali anche se non sono più una coppia.

Nella conferenza introduttiva al workshop "Psychologie und Familienrecht: Bilanz und Neuorientierung", dal titolo "Was erwartet der Rechtsanwalt vom psychologischen Sachverständigen?" (che cosa si aspetta l'avvocato dal consulente?), del 9-11 dicembre 1998, ***Dr. Peter Koeppel*** ricorda che le attese nei confronti del consulente psicologico sono le seguenti:
1. **scientificità:** la consulenza è infatti una "prestazione scientifica"; in questo senso si presuppone che il consulente possegga le necessarie conoscenze in materia e operi una scelta di metodiche d'indagine approvate e riconosciute;
2. **possesso delle necessarie qualifiche**, cioè esperienza, competenza, professionalità; sarebbero quindi indispensabili:
    a. la laurea in psicologia e l'esame di diploma (Diplom-Hauptprüfung; dovrebbe equivalere a un Esame di Stato);
    b. una sufficiente conoscenza delle norme giuridiche (KJHG, KindRG);
    c. un'esperienza lavorativa di almeno 5 anni, meglio ancora se 10;
    d. conoscenze ed esperienza nell'ambito della psicopatologia;
    e. professionalità, capacità di espressione orale e scritta.
3. **indipendenza:** il consulente non deve cioè dipendere economicamente dai lavori di consulenza fatti, ma il suo sostentamento dev'essere garantito dall'attività terapeutica;
4. **orientamento verso il bambino**: dal 1.7.98 la legge dichiara: un bambino ha bisogno di entrambi i genitori. Il consulente deve quindi cercare in tutti i modi di mediare tra i due contendenti ed arrivare ad un affidamento comune. Se questo non è possibile, è indipensabile che il consulente identifichi il genitore capace di tollerare i legami del bambino con entrambi i genitori (Bindungstoleranz). Il compito fondamentale del consulente diventa quindi la MEDIAZIONE; il Giudice è allora obbligato a scegliere

solo quei consulenti che siano a tutti gli effetti in grado di operare questa mediazione. Il consulente, secondo §52 I FGG è tenuto a tentare questa mediazione anche quando il quesito non lo richiede esplicitamente. Inoltre, è compito del consulente lavorare ad una diagnosi sul bambino e sui genitori (p.es. nel senso della PAS);

5. **controllabilità**: tutte le conclusioni devono essere comprensibili a tutti.

Tutti i colloqui devono essere audio- e videoregistrati.

6. **velocità**: il consulente è tenuto ad esplicitare alla Corte eventuali problemi di tempo nel momento in cui accetta la consulenza. In linea di massima la consulenza dovrebbe essere consegnata nel giro di tre mesi.

Il tempo dovrebbe ridursi al minimo (per ridurre quindi conseguentemente i tempi di tutto il processo) nei casi in cui il bambino in questione sia molto piccolo e quindi non abbia ancora maturato un senso del tempo sufficientemente adeguato.

7. **fidatezza**: il consulente dovrebbe possedere le stesse indubbie qualità caratteriali del Giudice. La consulenza dovrebbe concludersi con il giuramento dell'obiettività secondo § 410 ZPO. Inoltre sarebbe importantissimo che la consulenza non si concludesse con una decisione vera e propria, ma che fosse aperta ad ogni risultato.

8. **correttezza nei conti;**

9. **possesso di un'assicurazione sul lavoro**.

Koeppel sottolinea come già a metà degli anni '80 il Ministero della Giustizia e il Ministero della Famiglia avessero commissionato un'analisi delle consulenze psicologiche in materia di affidamento; questa aveva dimostrato le enormi mancanze scientifiche e metodologiche delle consulenze. La pessima qualità di molte consulenze è stata inoltre sottolineata al 40esimo congresso della DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V.).

Ma a tutte queste critiche non sembra essere seguita alcuna iniziativa concreta.

Anche ***U. Jopt*** ("ex", 6 giugno 1995) sottolinea come molto spesso ai consulenti manchi una vera e propria presa di posizione per il bambino e come troppo spesso si lascino affettivamente e concretamente manipolare dai genitori.

Tenuto conto del fatto, prosegue Jopt, che la separazione stessa è una minaccia al "Kindeswohl", l'unico modo per garantire al meglio il bene del bambino è ricorrere all'affidamento comune. Secondo Jopt, la formulazione stessa del quesito dovrebbe essere modificata: ai consulenti, infatti, dovrebbe sempre essere chiesto per prima cosa di "persuadere" i genitori alla scelta di un affido comune e di operare questa specie di mediazione con tutta l'energia possibile. Solo, e veramente solo, in un secondo momento, dopo aver mostrato con chiarezza le ragioni del fallimento di questa proposta, il consulente dovrebbe dedicarsi all'identificazione di soluzioni alternative.

W. Klenner (FamRZ, 8. 1989) concentra invece la sua attenzione sul concetto, alquanto vago e poco definito, di capacità genitoriale. Come sottolinea l'autore, non esistono infatti criteri per definirla o appurarla; si può solo agire in negativo per cercare di escluderla. Inoltre, è molto difficile definire questa capacità in astratto, magari isolando l'intervento e l'apporto educativo di ognuno dei genitori.
Il 3.11.82 il Bundesverfassungsgericht ha stabilito che l'affido comune diventi la regola. Ma in questo caso, in teoria, il classico lavoro del consulente non servirebbe più: il suo compito si tradurrebbe allora nell'identificazione del genitore incapace di tollerare un affido comune e quindi anche il legame del bambino con l'altro genitore, per ragioni che hanno radice nella sua struttura di personalità o in un'eventuale patologia psichica.
In questo caso si renderebbe necessario procedere come in California, dove si distingue una "Legal Custody" da una "Physical Custody", visto che da qualche parte il bambino deve pur stare.
Klenner dedica poi la sua attenzione alle patologie dovute alla separazione, che nei paesi anglosassoni vengono studiate molto di più che da noi. Si tratta in genere di fenomeni depressivi, di tentativi di suicidio, di pattern fenomenologici che assomigliano molto alle classiche cinque fasi di elaborazione del lutto, fino ad arrivare a fenomeni psicosomatici in cui la catastrofe familiare funge da distress patogeno. Queste patologie sono da distinguere da quelle che hanno inizio prima dei conflitti familiari; ma anche queste ultime possono subire un peggioramento con i problemi di famiglia.

3. Confronto con la situazione in Italia (Roma, AIPG) e conclusioni

Come ho già accennato nell'introduzione, analizzando i contributi e le critiche di molti autori tedeschi - contributi rintracciabili su Internet - si ha l'impressione che la posizione del consulente tecnico

in materia di affidamento nelle cause di separazione in Germania non sia poi così diversa dalla situazione italiana. Fino a poco tempo fa, infatti, il ruolo del consulente risultava ben poco definito. Godeva sicuramente di un'eccessiva libertà di movimento e di una fiducia incondizionata da parte del Giudice, al punto tale che il suo operato era veramente inattaccabile e fuori discussione. Ma, a dispetto di questo, la sensazione che le proposte di miglioramento della situazione in Germania siano molto più concrete che in Italia, è forte.
Gli spunti di riflessione su probabili differenze rispetto all'Italia riguardano invece:

1. Il ruolo spesso marginale dei consulenti di parte. Le parti possono proporre dei nominativi per i CTU, ma il Giudice ne tiene raramente conto.
2. La frequente presenza di più consulenti nominati d'ufficio.
3. La consuetudine di far svolgere più consulenze - contemporaneamente o in successione - da diversi consulenti.
4. L' usanza di trasferire il compito della scelta di un consulente al direttore di un istituto.
5. La consuetudine di richiedere consulenze private, in parallelo a quelle ufficiali. Il Giudice dovrebbe poi tenere conto di entrambe allo stesso modo.
6. I test utilizzati con il bambino.
7. L'uso meno frequente di test per i genitori.
8. Un maggior utilizzo della pratica del gioco nella raccolta di informazioni con il bambino.
9. La possibilità di svolgere i colloqui in un setting adeguato.
10. Un maggiore uso di informazioni ottenute da persone esterne alla famiglia (quali insegnanti...).
11. Il grande attivismo ed interesse pubblico: si vedano tutte le pubblicazioni a riguardo, i fori per la discussione, i convegni, le associazioni genitoriali...
12. Il grande interesse nei confronti della PAS (sindrome da alienazione parentale).

Sarebbe infine utile e necessario indagare la situazione tedesca dopo la riforma del BGB del 1/07/1998.

4. Importanti siti Internet

Psicologia e associazioni di psicologi:

www.psychologie.de	sito di psicologia in Germania
www.bdp-verband.org	BDP (Berufsverband Deutscher Psychologinnen und

	Psychologen e.V.)
www.bdp-verband.org/rpsy/rpsyhome.htm	sezione psicologia giuridica del BDP
www.dgps.de	DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V.)
www.dgps.de/gruppen/fachgruppen/rechts/	sezione psicologia giuridica del DGPs
www.gwg-gutachten.de	GwG - Institut Gütekriterien wissenschaftlicher Gutachten
www.zpid.de	Zentralstelle für psychologische Info und Dokumentation
www.psychometrix.de	Psychological Assessment Center (informazioni su test e psico diagnostica)

Diritto e diritto di famiglia:

wwwwbs.cs.tu-berlin.de/cgi/gesetze/ZPO/long.html ZPO (codice di procedura civile)

Associazioni di genitori (e specialmente di padri):

www.gabnet.com (oppure .de)	German Academic Brainpool
www.pappa.com	Associazioni di genitori (in special modo padri)
www.vaeter-aktuell.de	Associazione di padri
www.vaeter-aufbruch.de	Associazione di padri
www.vaeterfuerkinder.de	Associazione di padri
www.vaeternotruf.de	Associazione di padri; riporta informazioni rispetto a più di 500 temi legati alla famiglia in ogni suo aspetto (padre, madre, bambino dal punto di vista legale, psicologico...)
www.vafk.de	Väteraufbruch (associazione di padri)

Consulenti, consulenze e psicologia della famiglia:

www.familienpsychologie.de	Psicologia della famiglia: separazione, diritto di famiglia, consulenze
www.familiengutachten.de	Consulenti e consulenze
www.familiengutachter.de	Consulenti e consulenze
www.orbation.de	Familienrecht und Psychologie (diritto di famiglia e psicologia)
www.pbz.de	psychologisches Beratungszentrum (centro si consulenza psicologica)

5. Bibliografia

Bergmann, Ernst Elmar; “Auswahl und Rolle des Gutachters im familiengerichtlichen Verfahren”; intervento al convegno “Kindeswohl - Dilemma und Praxis der Jugendämter”; Ev. Akademie Bad Boll, 4 - 6 novembre 1996;

Fischer, Wera; “Kindeswohl im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung” ; 8.1997; Institut für Familienmediation;

Gardner, R.A.; “The Parental Alienation Syndrome. A Guide for Mental Health and Legal Professionals”; 1992; Creskill, New Jersey;

Heumann, Friedrich-Wilhelm; “Das Sachverständigengutachten im familiengerichtlichen Verfahren”; ” FuR - Familie und Recht” 1/2000; pp.16-20;

Jopt, Uwe;“”Gutachter” genannt - Gefahr gebannt?”; “ex” 6 giugno 1995, pp.20-26;

Klenner, Wolfgang; “Vertrauensgrenzen des psychologischen Gutachtens im Familienrechtsverfahren. Entwurf eines Fehlererkennungssystems”; FamRZ (Zeitschrift für das gesamte Familienrecht), 8.1989, 804-809;

Koeppel, Dr. Peter; “Was erwartet der Rechtsanwalt vom psychologischen Sachverständigen?”; conferenza introduttiva al workshop “Psychologie und Familienrecht: Bilanz und Neuorientierung”; Bad Boll, 9-11dicembre 1998;

Leitner, Dr. Phil. Werner G.; “Zur Mängelerkennung in familienpsychologischen Gutachten”; “FuR - Familie und Recht”, 2/2000;

www.familienpsychologie.de/gutachten/erstellung/erstellung.htm
www.familiengutachter.de/gericht/gericht.html